

derni in una relazione, che sarà presentata al Parlamento.

« Con la legge del bilancio si potrà variare il numero di detti istituti ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Murri.

MURRI. Siccome il disegno di legge non ha una parte finanziaria, non si sa, cioè, se saranno necessarie nuove spese ed in qual misura, così io domando all'onorevole ministro quale somma concede il suo collega del tesoro per questo nuovo esperimento.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'articolo 7-bis parla precisamente dei mezzi finanziari.

MURRI. Ma non vi si dice niente di preciso.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo sesto.

(È approvato).

Art. 7.

« A coprire i posti vacanti nelle scuole medie delle sedi dichiarate più importanti, in mancanza di vincitori di concorso speciale, possono essere chiamati temporaneamente i professori di ruolo della stessa materia di istituti dello stesso grado di sedi non importanti.

« L'insegnante trasferito provvisoriamente conserva il diritto alla cattedra, che prima occupava ».

(È approvato).

Art. 7-bis.

« Per la prima applicazione della presente legge, che si effettuerà gradatamente secondo le norme dell'articolo 11, si provvederà con decreti reali ad accrescere il numero delle cattedre di ruolo esistenti nelle scuole medie, di tanti posti di ruolo, quante saranno le classi e i corsi completi da istituirsi.

« Finchè non si avranno corsi completi, l'insegnamento delle materie speciali nelle sezioni dei ginnasi e dei licei moderni potrà essere affidato a titolo di missione ad insegnanti di ruolo di qualsiasi sede.

« Negli anni successivi alla istituzione di ciascuna classe o di ciascun corso completo, la creazione di nuovi posti di ruolo sarà regolata secondo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1906, n. 142 ».

(È approvato).

Art. 8.

« Nel ginnasio o liceo moderno si pagano le tasse che sono stabilite per le classi corrispondenti del liceo ginnasio ».

(È approvato).

TITOLO II.

Insegnanti di lingue e letterature moderne.

Art. 9.

« Nelle Facoltà di filosofia e lettere a ciascuna cattedra di letteratura moderna straniera affidata a professore straordinario od ordinario è aggiunto un lettore per l'insegnamento della lingua corrispondente.

« Le norme di nomina e gli obblighi del lettore saranno fissati nel regolamento.

« Il lettore sarà retribuito nella misura degli incaricati sul capitolo 144 del bilancio di previsione dell'anno 1910-11 e sui capitoli corrispondenti degli anni successivi ».

(È approvato).

Art. 10.

« Sono istituite sei borse di perfezionamento all'estero negli studi delle lingue e letterature moderne da conferirsi nei modi stabiliti dal vigente regolamento generale universitario.

« Le borse si possono accrescere colla legge di bilancio.

« Gli obblighi dei vincitori delle borse saranno determinati per regolamento.

« Se il vincitore della borsa è insegnante di ruolo delle scuole medie governative, conserva il suo posto e i vantaggi normali di carriera ».

(È approvato).

Art. 11.

« Il Governo del Re è autorizzato a concludere accordi con Governi stranieri per lo scambio reciproco di insegnanti di lingue moderne ».

(È approvato).

Disposizioni transitorie.

Art. 12.

« Coll'anno scolastico 1911-12 si apriranno soltanto le sole quarte classi dei ginnasi e in non più di nove che saranno scelte dopo aver sentito il parere della Giunta municipale e della Giunta provinciale per le scuole medie.